ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2600 del 25/05/2018
Oggetto	Rif. SUAP 2017.VI/9.5/24. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA Società Agricola Cooperativa per insediamento di Parma. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2624 del 22/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;

- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017 a Paolo Maroli;

- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DDG n. 118/2017 e con DET-2017-1041 del 15/12/2017 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

➢ la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Parma in data 30/05/2017 prot. n. 118544 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 10286 del 31/05/2017, presentata dalla Ditta Caseificio San Pietro Val Parma Società Agricola Cooperativa con gestore e legale rappresentante il Sig. Giuseppe Cobianchi, con sede legale in Parma, Via Donatori di Sangue n. 49 di Vigatto per lo stabilimento ubicato in Parma, Via Donatori di Sangue n. 49 di Vigatto, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui risulta che la Ditta è stata autorizzata dalla Provincia di Parma in data 21/09/2009 Determinazione n. 3454 (e successiva domanda di rinnovo presentata al SUAP in data 31/12/2012);
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta chiede il proseguimento senza modifiche. La Ditta risulta autorizzata con Provvedimento autorizzativo finale rilasciato dal Comune di Parma – Settore Servizi in data 17/01/2012 prot.n.8642**;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. n. PGPR 12289 e prot PGPR 12294 del 27/06/2017;

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza per la matrice emissioni in atmosfera espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. PGPR 13658 del 14/07/2017, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma", *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza per le matrici scarichi idrici e impatto acustico espresso dal Comune di Parma con nota del 18/08/2017 prot. n. 174824 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 07/08/2017 prot. n. PGPR 15151), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 15819 del 18/08/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza per le matrici emissioni in atmosfera espresso dal Comune di Parma con nota del 17/10/2017 prot. n. 218982, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 19782 del 18/10/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con nota del 08/02/2018 prot. n. 8656, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 2915 del 08/02/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 26/03/2018 prot. Arpae n. PGPR 6511 e in data 17/05/2018 prot. Arpae n. PGPR 10483, tramite note SUAP del 23/03/2018 e del 17/05/2018;

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza per la matrice scarichi idrici espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. PGPR 10452 del 17/05/2018, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:

- l'art. 98 del D. Lgs. 152/06 s.m.i. in cui si tratta di risparmio idrico;
- l'art.103 comma 1 comma c) del D.Lgs 152/06 s.m.i. relativamente agli scarichi di acque reflue industriali su suolo;
- che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Caseificio San Pietro Val Parma Società Agricola Cooperativa con gestore e legale rappresentante il Sig. Giuseppe Cobianchi, con sede legale in Parma, Via Donatori di Sangue n. 49 di Vigatto per lo stabilimento ubicato in Parma, Via Donatori di Sangue n. 49 di Vigatto, relativo all'esercizio dell'attività di "lavorazione e trasformazione latte per la produzione di Parmigiano Reggiano", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali del lavaggio e acque reflue domestiche previo trattamento in depuratore ad ossidazione biologica a fanghi attivi;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 260 A.E.;
- corpo idrico ricettore: fosso stradale di Via Donatori del sangue;
- bacino: Torrente Parma;
- volume scaricato: 3000 mc/anno;
- portata media: 0,0003 mc/s;
- portata massima: 0,0003 mc/s;

S3 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali di raffreddamento e acque meteoriche dei pluviali e di

dilavamento dei piazzali;
- corpo idrico ricettore: fosso stradale;
- bacino: Torrente Parma;
- volume scaricato: 347,1 mc/anno;
- portata media: 0,00001 mc/s;
- portata massima: 0,00275 mc/s;

Scarico occasionale (come indicato nella documentazione di istanza):
- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali di raffreddamento che recapitano nel periodo estivo in una vasca di sicurezza per successiva irrigazione del verde di pertinenza del caseificio;
- corpo idrico ricettore: suolo;
- bacino: Torrente Parma;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 17/05/2018 prot. n. PGPR 10452, nel parere del Comune di Parma del del 18/08/2017 prot. n. 174824 (in qualità di gestore del corpo idrico recettore dello scarico) e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 08/02/2018 prot. n. 8656 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1, S3 e Scarico occasionale:

1) I reflui degli *scarichi S1 e S3* dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza. In quanto scarico rientrante in un'area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come indicato dalle norme di attuazione della Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque della Provincia di Parma i limiti qualitativi per i parametri azotati sono ridefiniti nel seguente modo: azoto totale <= 20 mgN/l (compreso quello ammoniacale) e azoto ammoniacale totale <= 8 mgN/l.
I reflui dello "*scarico occasionale*" dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. ed in particolare dalla tabella 4 allegato 5 della parte terza. Tuttavia per i parametri non contemplati dalla tabella 4 ma significativi della tipologia e caratterizzazione delle acque reflue autorizzate andranno rispettati i limiti della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06 s.m.i. Inoltre, in quanto scarico rientrante in un'area

con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come indicato dalle norme di attuazione della Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque della Provincia di Parma il limite qualitativo per l'azoto ammoniacale è ridefinito nel seguente modo: azoto ammoniacale totale <= 8 mgN/l.

2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

5) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico.

6) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
b) date di inizio e fine dell'intervento.
Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di

depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

9) Si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

10) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

11) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni,

disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 14/07/2017 prot. n. PGPR 13658, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti menzionati nelle singole emissioni devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico delle emissioni siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento ai criteri indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare al punto 2.3;
- si ricorda al Gestore il rispetto degli obblighi di cui all'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Parma in data 18/08/2017 prot. n. 174824 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto

provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 17188/2017

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Prot PGPR 13658
del 14/7/17

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Rif.PGPR/2017/10286 del 31/05/2017
Rif. Sinadoc 2017/17188

Trasmessa via PEC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 DITTA CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP.VA per l'insediamento in Comune di Parma – loc. Vigatto – Via Donatori di sangue, 49 - Rif. SUAP 2017.VI/9.5/24
Relazione tecnica.

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 30/05/2017 riferimento SUAP 2017.VI/9.5/24, relativa alla domanda presentata per la continuazione senza modifiche dell'attività con emissioni in atmosfera (art. 269, D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla Ditta CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP.VA con impianti siti in Comune di Parma – loc. Vigatto – Via Donatori di sangue, 49;

considerato che:

1) la ditta risulta autorizzata ai sensi del DLgs. 152/2006 con autorizzazione Unica rilasciata dal Comune di Parma con Prot.Gen.n.8642 del 17/01/2012;
2) la domanda presentata riguarda il proseguimento dell'attività autorizzata senza modifiche;
3) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
4) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "Trasformazione latte per la produzione di Parmigiano Reggiano" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
5) è stato verificato che le sostanze presenti e/o stoccate relative allo stabilimento non siano soggette a quanto previsto dal D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e non sono fra quelle considerate dalla Legge 28 dicembre 1993 n. 549 come pure i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
6) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
7) la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
9) è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**
   EMISSIONE 01 "Caldaia a metano (Potenza termica nominale 698 kW)"
   Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.

29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del DLgs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	350	mg/Nm^3
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm^3

Durata ore/giorno.....3
Durata giorni/anno.....365

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 kPa.

si ritiene che:

la ditta Caseificio San Pietro Val Parma, il cui Gestore è il Sig.Giuseppe Cobianchi, con sede legale in via Donatori di Sangue n.49 in Loc.Vigatto nel Comune di Parma, **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di " Trasformazione latte per la produzione di Parmigiano Reggiano svolta negli impianti siti in via Donatori di Sangue n.49 in Loc.Vigatto nel Comune di Parma, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del DLgs. 152/06.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 9 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le

informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
1. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
2. Il tipo di attività svolta.
3. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
4. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
5. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
6. La composizione del fluido emesso (O_2%,CO_2%,CO%,H_2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
7. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
8. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
9. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
10. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione,

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.
Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	Cas.San Pietro Val Parma
Partita IVA / Codice fiscale :	00621580349
Sede legale :	Via Donatori di Sangue n.49- loc.Vigatto Comune di Parma
Gestore :	Giuseppe Cobianchi
Sede locale impianti :	Via Donatori di Sangue n.49- loc.Vigatto Comune di Parma
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Trasformazione latte per la produzione di Parmigiano Reggiano
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Latte lavorato [kg/anno]
Indicatore 2:	Metano utilizzato [Sm^3/a]

Parametri di esercizio

Giorni/anno attività :	365
Ore/giorno attività:	8
Altezza media sbocco emissione :	Oltre il colmo del tetto
Temperatura media emissioni :	478 [°K]

Distinti saluti

Il Tecnico referente — Alessandra Braccaioli

La Responsabile del Distretto di Parma — Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

prot PGPR 15819
del 18/08/17

Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata- SUAP

Parma, 18/08/17
Prot. 174824
Class. **2017.VI/9.5/24**

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Ditta CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP.VA per insediamento in Comune di Parma , Loc. Vigatto - Via Donatori di sangue, 49 - Parma. Parere definitivo.

Si prende atto:

Matrice scarichi idrici

- della relazione tecnica espressa da ARPAE ST prot.15151 del 07/08/2017 ed acquisita in data 11/08/2017 Prot. 172728 in allegato;

Matrice rumore

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata contestualmente all'istanza .

Si esprime con la presente parere positivo

F.to
Il Responsabile di Procedimento
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma. Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.
Istruttore Amministrativo: Baracchi Grazia Maria

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Rif.PGPR/2017/14495 del 27/07/2017
Rif. Sinadoc 2017/22588

Trasmessa via PEC

Comune di Parma
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata -SUAP

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 DITTA CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP.VA per l'insediamento in Comune di Parma – loc. Vigatto – Via Donatori di sangue, 49.
Rif. SUAP 2017.VI/9.5/24.

Vista la documentazione pervenuta, relativa alla richiesta di rilascio dell'AUA a favore della ditta in oggetto, si comunica quanto segue:
trattasi di attività di lavorazione del latte finalizzata alla produzione di Parmigiano Reggiano.

Dalla relazione tecnica e dalla planimetria della rete fognaria si evidenzia che i reflui prodotti nell'attività lavorativa e i reflui domestici sono entrambi trattati mediante un impianto di depurazione a fanghi attivi e successivamente veicolati in acque superficiali.

La classificazione di detto scarico è quella più cautelativa: acque reflue industriali recapitanti in corpo idrico superficiale.
La competenza in materia autorizzativa non ricade sull'Amministrazione in indirizzo.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

La Responsabile del Distretto di Parma

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore: Barbara Berselli

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpa.emr.it
Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec aoopr@cert.arpa.emr.it

Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Edilizia Privata SUAP

Parma, 17/10/17
Prot. 218382
Class. **2017.VI/9.5/24**

ARPAE SAC
Via PEC

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 – Parere di compatibilità urbanistica, ai fini dell'autorizzazione dell'emissione in atmosfera alla Ditta CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP.VA per l'insediamento in Comune di Parma Loc. Vigatto – Via Donatori di Sangue, 49

In esito alla modifica della matrice emissioni in atmosfera inoltrata dal Sig. Cobianchi Giuseppe in qualità di Legale Rappresentante della Ditta CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP.VA, Loc. Vigatto – Via Donatori di Sangue, 49 Parma per l'attività che intende svolgere nel proprio stabilimento di Loc. Vigatto – Via Donatori di Sangue, 49 Parma (Lavorazione e trasformazione latte per la produzione di Parmigiano Reggiano), preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona agricola ZEP - art.3.2.2 del RUE vigente) con la presente

CERTIFICA

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Cordiali saluti.

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Marco Giubilini

Autorità procedente: Comune di Parma.
Servizio Edilizia Privata SUAP presso cui può essere presa visione degli atti.

Direzionale Uffici Comunali (DUC)
Largo Torello de Strada, 11A - 43100 Parma
Tel. 052140521 – Fax 0521218722

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2017-10-18 09:50:10.0, PGPR/2017/19782

prot. PGPR 2915 del 08/02/18

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

prot. 8656 del 08/02/18

Comune Di Parma - Settore Servizi Al Cittadino E All'Impresa E Suei
suap@pec.comune.parma.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia Romagna - Sezione Provinciale Di Parma - Direzione
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: AUA - Ditta Caseificio San Pietro Val Parma Soc. Agr. Coop.va , loc. Vigatto via Donatori di sangue 49, Parma Parere

In relazione all'istanza in oggetto, valutata la documentazione tecnica pervenuta inerente le matrici coinvolte analizzate e considerato che l'attività non ha evidenze di pregresso di impatto critico, si esprime un giudizio favorevole.

Distinti saluti

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Patrizia Pico

Patrizia Pico
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

prot. PGPR 10452 del 17/05/18

Rif.PGPR/2017/10286 del 31/05/2017
Rif. Sinadoc 2017/17188

posta interna

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 DITTA CASEIFICIO SAN PIETRO VAL PARMA SOC. AGR. COOP.VA per l'insediamento in Comune di Parma – loc. Vigatto – Via Donatori di sangue, 49 - **Rif. SUAP 2017.VI/9.5/24**

La presente sostituisce integralmente la precedente relazione tecnica del 03/05/2018 prot.n. 9395/18. .

Vista la documentazione pervenuta in data 31/05/2017, relativa alla richiesta di rilascio dell'AUA a favore della ditta in oggetto;

Vista la documentazione integrativa pervenuta ad Arpae il 26/03/2018 prot.n.6511, limitatamente alla matrice acque di scarico, si forniscono le seguenti informazioni:

trattasi di attività di lavorazione del latte finalizzata alla produzione di Parmigiano Reggiano. Nell'istanza si identificano i seguenti scarichi:

S1 – composto dai reflui industriali derivanti dal lavaggio dei locali, delle attrezzature e dai reflui domestici provenienti da cucina e servizi igienici. Entrambi i contributi sono trattati in impianto di depurazione composto da vasca di omogeneizzazione e comparto di ossidazione/sedimentazione con recapito finale in corpo idrico.

S3 - acque di raffreddamento recapitanti senza alcun trattamento in corpo idrico.

Scarico occasionale - acque di raffreddamento che esclusivamente nel periodo estivo sono stoccate in vasca a tenuta e destinate all'irrigazione dell'area verde di pertinenza aziendale.

Visto il Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione 9 giugno 2003 n. 1053;
Vista la L.R. 21 aprile 1999 n° 3;

limitatamente agli atti presentati, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si ritiene di poter accogliere favorevolmente l'istanza classificando S1 ed S3 acque reflue industriali in corpo idrico, con le seguenti prescrizioni:
S1

1. i reflui immessi in acque superficiali dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3, Allegato 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i ;

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

2. si dovrà produrre ed inviare annualmente a questo Servizio una autoanalisi di "S1" relativa ai parametri: pH, Solidi Sospesi, BOD5, COD, Nitriti, Nitrati, Ammoniaca, Cloruri, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Cu, Zn.. L'analisi dovrà essere corredata del relativo verbale di prelievo;
3. la ditta dovrà mantenere presso l'attività a disposizione degli organi di controllo un apposito registro indicante ogni singolo intervento di gestione, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico. Le modalità di compilazione del registro dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel punto B della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
4. dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dello scarico riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione. Tale relazione annuale dovrà essere inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui al punto 3;
5. In alternativa le operazioni effettuate dovranno essere indicate direttamente nel sopra detto registro secondo le modalità descritte al punto C della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
6. l'allontanamento dei fanghi prodotti dalla chiarificazione dei reflui dovrà essere effettuata da ditte autorizzate nel rispetto delle disposizione contenute nella parte IV^ del D.Lgs152/2006 e s.m.i.

Per lo scarico S3 :

1. i reflui recapitanti in corpo idrico dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3, Allegato 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i ;

Scarico occasionale

1. i reflui industriali recapitanti su suolo dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 4, Allegato 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i ;

2. si dovrà produrre ed inviare annualmente a questo Servizio un' autoanalisi relativa ai parametri: pH, COD, Ferro, Nichel, Rame.

Il Tecnico istruttore — La Responsabile del Distretto di Parma

Barbara Berselli — Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.